

2. Contro il dispositivo n. 1 del presente decreto, il Comune ha facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio di Lugano entro 30 giorni dalla data di intimazione (art. 38 LALPT). Il ricorso è da presentare in 3 copie.
3. Il Municipio di Origgio provvederà immediatamente alla pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, delle modifiche decretate d'ufficio indicate alle lettere a) – Loc. Piancamara – e b) del considerando 3 come pure alla lettera c) del considerando 4.
Contro le stesse sarà data facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio al Comune ed ai proprietari dei fondi direttamente toccati.
4. Non appena le modifiche d'ufficio saranno cresciute in giudicato, il Municipio provvederà ad aggiornare le varie componenti del Piano regolatore sulla base della presente decisione ed a trasmettere una copia del Piano delle zone edificabili e del Piano del paesaggio aggiornati alla Sezione della pianificazione urbanistica per i propri atti.
5. Per l'allestimento, l'adozione e la pubblicazione della variante scaturita dall'esame di legalità e di opportunità del Piano regolatore indicata alle lettere b) del considerando 4, è fissato il termine di un anno dalla crescita in giudicato della presente decisione.
6. Con la presente decisione viene a cadere la richiesta di presentazione di una variante di Piano regolatore, finalizzata alla definizione di una piazza di giro in località Campia, formalizzata al cap. 3.2.2 della decisione governativa n. 1307 del 17 marzo 1997.
7. La presente risoluzione viene pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale cantonale.

Bellinzona, 18 dicembre 2001

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **L. Pedrazzini**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Proroga contratto collettivo di lavoro per disegnatori

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavori per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia CCLD) e successive modifiche;

vista la domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2002, presentata il 26 settembre 2001 dalle parti contraenti del citato CCLD;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 82 del Cantone Ticino del 12 settembre 2001 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 203/ve del 19 ottobre 2001;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD non viene apportata nessuna modifica;

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute:

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

risolve:

1. La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 2002, del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia); è accolta.
2. L'obbligatorietà generale del CCLD, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è prorogata fino al 31 dicembre 2002.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino.

Bellinzona, 20 novembre 2001

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **L. Pedrazzini**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia il 13 dicembre 2001.

Approvazione variante delle norme d'attuazione del piano di protezione del Centro storico (PPCS) di Mendrisio

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. È approvato, come alle considerazioni particolari che si richiamano integralmente, l'aggiornamento gennaio 2000 delle norme d'attuazione del piano di protezione del centro storico PPCS del Comune di Mendrisio.
2. Il ricorso interposto contro la variante in questione è deciso ai sensi dei considerandi.
3. Contro il dispositivo n. 1 e 2 del presente decreto il Comune ed il già ricorrente hanno facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla data di intimazione.
Il ricorso va presentato in 3 copie.
4. Il Municipio di Mendrisio provvederà entro un anno dalla crescita in giudicato della presente risoluzione all'allestimento, all'adozione e alla pubblicazione delle varianti scaturite dall'esame di legalità e di opportunità dell'aggiornamento delle NAPPCS.